LE NUOVE NORME IN TEMA DI AUTO AZIENDALI

le novità introdotte dal collegato alla finanziaria, in vigore già dal 2006!!

Il cosiddetto “collegato fiscale” di accompagnamento alla Finanziaria 2007, ossia il D.L. n. 262/06, ha sostanzialmente abrogato la possibilità di dedurre costi per le autovetture aziendali; e ciò non a seguito di valutazioni circa l'inerenza di tali beni (che non avrebbero potuto portare ad una stretta), ma al fine di finanziare il maggior costo (per lo Stato) derivante dalla sentenza della Corte di Giustizia Cee in merito alla detraibilità dell'iva sugli stessi beni.

Tralasciando ogni forma di commento sulla legittimità di tale “ratio” (inespressa chiaramente, ma evidente negli effetti), è dunque il caso di esaminare il nuovo panorama normativo.

In base alle modifiche contenute nell’articolo 7 comma 25 del d.l. n. 262/06 (che paradossalmente è rubricato *Disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonchè della sostenibilità ambientale*), il nuovo articolo 164 del tuir si trova variato nei punti seguenti:

1) La norma che ne prevedeva la deducibilità integrale nel caso in cui i veicoli fossero dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta è stata abrogata; pertanto, nel caso in cui il veicolo rientri in tale fattispecie, è deducibile solo l'importo che costituisce reddito (in natura) per il dipendente.

2) Le norma (generale) che ammetteva la deduzione nella misura del 50% è stata abrogata.

3) Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ridotta dal 50% al 25%, sempre limitatamente ad un solo veicolo.

Restano immutate le previsioni per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Inoltre, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, l’articolo 51, comma 4, lettera *a)*, prevede ora che il fringe benefits derivante dalla concessione dell’auto in uso promiscuo al dipendente sia quantificato nella misura del 50% (e non più, dunque, del 30%) del costo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali predisposte dall’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

Il comma 26 dello stesso articolo dispone che, in deroga al cosiddetto Statuto del Contribuente (ossia alla legge 27 luglio 2000, n. 212), le nuove disposizioni hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ossia, per nella maggioranza dei casi, **già dal 2006.** Tuttavia, si aggiunge, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni.

Riassumiamo dunque le modifiche intervenute nel seguente schema

soggetti	***ieri***	***oggi***	
generalità delle imprese (ossia quelle che non li utilizzano esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria)	ded. 50%	indeducibile	
concessione in uso promiscuo	ded. 100%	ded. solo per il fringe benefit	
professionisti	ded. 50%	ded. 25%	
fringe benefit tassato in capo al dipendente	30% del costo di percorrenza	50% del costo di percorrenza	